



POLIARTE *design*
ACCADEMIA DI BELLE ARTI

POLIARTE
Politecnico delle arti
applicate all'impresa

STATUTO DI AUTONOMIA

**dell'Accademia di Belle Arti e Design PoliarTE
autorizzata con D.M. 623/2016**

Art. 1 – Finalità e attività dell'Accademia.

1. L'Accademia di Belle Arti e Design PoliarTE di Ancona, di seguito "Accademia", autorizzata dal MIUR, è sede primaria di alta formazione e di ricerca nei settori delle arti visive, progettazione ed arti applicate, comunicazione, moda, design e ambiente. Promuove lo studio, la trasmissione ed il progresso dell'espressione creativa contemporanea, in particolare del design e dell'ergonomia, - quest'ultima sua cifra distintiva -, nonché la valorizzazione del patrimonio artistico e storico attraverso la creazione e lo sviluppo di un sistema di scambi interculturali e artistici con soggetti pubblici e privati, su scala nazionale ed internazionale.
2. L'Accademia svolge la propria attività e organizza le proprie strutture nel rispetto delle norme generali fissate dalla normativa vigente. L'Accademia garantisce, altresì, la libertà dello studente di esercitare la propria autonomia nella pluralità delle scelte artistiche e formative in conformità con le norme e i regolamenti che governano l'istituzione.
3. L'Accademia può assegnare borse di studio, contributi individuali agli studenti, nonché altre forme di sostegno alle attività di formazione artistica nel campo delle arti, del design, della comunicazione, della moda, dell'ergonomia e di discipline affini.
4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali nonché per la gestione e la fruizione anche esterna del proprio patrimonio artistico e librario e per la diffusione degli studi, dei progetti e delle opere prodotti dai docenti e dagli studenti, l'Accademia, oltre che procedere alla costituzione di fondazioni/ associazioni dedicate, può aderire ad iniziative anche consortili con Università ed altri Enti esistenti sul territorio nazionale ed internazionale.

Art.2 – Ordinamento della didattica.

L'Accademia provvede a tutti i livelli d'istruzione e formazione nei settori di propria competenza in ossequio ai principi generali che regolano l'Alta Formazione Artistica e Musicale.

L'Accademia rilascia i diplomi accademici e gli altri titoli di studio previsti dalla legge vigente. Sulla base di apposite convenzioni l'Accademia può rilasciare i titoli di studio anche congiuntamente con altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello.

Art.3 – Natura giuridica

1. L'Accademia è gestita dalla PoliarTE – Politecnico delle Arti Applicate all'Impresa che è una Associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica riconosciuta dalla Regione Marche con decreto n. 12 del 14/01/2003, con sede legale in Via Miano 41a/b - 60125 Ancona .
2. L'Accademia è dotata di autonomia didattica, scientifica, amministrativa nonché finanziaria e contabile, nell'ambito delle leggi che la disciplinano e del presente Statuto.
3. Le entrate sono derivanti dalle tasse di iscrizione e frequenza ai corsi tenuti dall'Accademia. Per gli investimenti l'Accademia può ricorrere, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, a qualsiasi strumento di finanziamento.
4. La gestione finanziaria dell'Accademia segue l'anno solare.

Art. 4 – Elenco e funzione degli organi

1. In esecuzione della Legge 508/99 l'organizzazione dell'Accademia si basa sul principio di collaborazione tra compiti di gestione delle attività di formazione, ricerca e produzione artistica e compiti di gestione amministrativa e a questo fine si articola in: organi di governo e consultivi.

2. Gli organi di governo dell'Accademia ai sensi del D.P.R. n. 132 del 2003 nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. Essi sono responsabili dell'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle normative vigenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze. Sono organi di governo dell'Accademia:

- a) il Presidente
- b) il Direttore
- c) il Consiglio di Amministrazione
- d) il Consiglio Accademico
- e) il Direttore Amministrativo
- f) il Revisore dei conti

3. Gli organi consultivi dell'Accademia, nell'ambito delle rispettive competenze, partecipano alla valutazione delle attività dell'Accademia e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di qualità. Sono organi consultivi:

- a) Nucleo di Valutazione
- b) Collegio dei professori
- c) Consulta degli studenti

Art. 5 – Il Presidente dell'Accademia

1. Il Presidente dell'Accademia promuove l'immagine e la diffusione dell'Accademia a livello internazionale e nazionale.
2. Svolge le funzioni di rappresentante onorario dell'Accademia nelle cerimonie pubbliche, durante gli eventi e manifestazioni in genere e presenza alle tesi di diploma.
3. Il Presidente è nominato dal Direttore sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Accademico.

Art. 6 – Il Direttore

1. Il Direttore è il rappresentante della comunità accademica ed è nominato dal CDA tra docenti interni o professionisti esterni, con esperienze professionali e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.
2. Il Direttore ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza e assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'Accademia.
3. Rappresenta l'Accademia nelle cerimonie pubbliche e di conferimento dei diplomi e quando ciò è previsto dalla legge.
4. Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Accademico e assicura il coordinamento tra questo organo e il Consiglio di Amministrazione, presentandone le istanze, le proposte e le delibere.
5. Garantisce la collaborazione tecnica e scientifica tra le diverse strutture didattiche e di ricerca per assicurare una prospettiva interdisciplinare e maggiore efficienza gestionale
6. Emanando il Regolamento Didattico generale d'Accademia, i regolamenti didattici dei singoli corsi e strutture, nonché i decreti e gli atti di sua competenza.
7. Vigila sul funzionamento generale dell'Accademia e cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica.
8. Nomina con suo decreto il direttore della didattica e i coordinatori didattici dei corsi e

attiva le procedure a bando per il reclutamento e la nomina dei docenti e l'attribuzione di incarichi di docenza, coordinamento e servizi per la didattica.

9. Sentito il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali deleghe a personale docente e non docente e nominare uno o più vicedirettori a cui affidare parte delle sue funzioni o dei suoi compiti

10. Nomina, sentito il Consiglio Accademico, i componenti del Nucleo di Valutazione.

11. Può costituire commissioni e comitati con funzioni consultive, istruttorie e gestionali in materie di sua competenza.

12. Esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e i docenti, secondo la normativa vigente.

13. In accordo con il Consiglio di Amministrazione stipula accordi e convenzioni con enti italiani e stranieri e con altre Accademie e Università, con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse.

14. Adotta, in caso di necessità e in situazioni di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti.

15. Con il direttore della didattica stabilisce la data e provvede all'organizzazione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei docenti nei diversi organi accademici.

16. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, in quanto applicabili, dal presente statuto e dai Regolamenti

Art. 7 – Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione (CDA) definisce le linee strategiche di sviluppo dell'Accademia, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie, tecnologiche e le risorse umane ed ambientali dell'Accademia per attuare le linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del DPR n. 132/2003.

2. Discute e approva le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto di autonomia dell'Accademia presentate dal Direttore o dal Presidente dell'Accademia.

3. Ratifica il Regolamento didattico generale su proposta del Consiglio Accademico

4. La sua composizione e il suo funzionamento sono definiti dallo Statuto.

5. Nomina il Direttore.

Art. 8 – Il Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è l'organo di indirizzo delle attività di formazione, di ricerca e di produzione artistica, di disseminazione culturale dei risultati ed esercita tutte le attribuzioni in materia di indirizzo scientifico, culturale, di internazionalizzazione e di valutazione delle attività didattiche e di ricerca.

2. Elabora e propone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il Regolamento Didattico Generale.

3. Delibera l'istituzione di nuovi corsi accademici ai sensi delle normative vigenti.

4. Predisporre le relazioni richieste dalla legge e dai regolamenti interni.

5. Propone la stipula di convenzioni, l'attivazione di centri interuniversitari e l'organizzazione di attività post diploma accademico.

6. Valuta la fattibilità delle proposte di cooperazione con enti nazionali e internazionali.

7. Il Consiglio Accademico è costituito da un numero dispari di componenti variabile, in funzione dei Corsi Accademici attivati.

Fanno parte del Consiglio Accademico:

a) il Direttore;

d) docenti dell'istituzione in possesso di requisiti di comprovata professionalità, eletti dal corpo docente;

e) due rappresentanti designati dalla consulta degli studenti;

8. E' ammesso a specifiche sessioni del Consiglio Accademico, su proposta del Direttore e con parere consultivo, anche il Direttore Amministrativo.

9. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni tramite e-mail o raccomandata a mano, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta. L'avviso di convocazione deve essere comunicato, corredato dall'ordine del giorno e dalla eventuale documentazione, almeno quindici giorni prima della seduta.

10. Il Consiglio si intende validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti.

11. Le deliberazioni del Consiglio Accademico sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

12. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze, senza giustificazione alcuna, decade dal mandato.

Art. 9 – Il Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, promuove e elabora progetti atti ad ottenere finanziamenti attraverso la partecipazione a bandi di pubblico e privato finanziamento. Provvede inoltre all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in merito agli stanziamenti per tutte le attività dell'Accademia.

2. Elabora il piano economico di sviluppo e i bilanci preventivi e consuntivi e li presenta al Consiglio di Amministrazione.

3. Sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, organizzativa, patrimoniale, contabile e della sicurezza dell'Accademia e alla gestione del personale.

4. Cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia fiscale, amministrativa e di sicurezza.

5. Provvede all'acquisto di attrezzature, materiali didattici e per la ricerca, apparecchiature ed arredi e alla cura della sede.

6. Sovrintende, in collaborazione con le strutture competenti, alla programmazione e gestione delle attività di marketing e di comunicazione strategica.

7. Ha la rappresentanza dell'Accademia per quanto riguarda la stipula di contratti e convenzioni che non rientrino nelle competenze del Direttore, del Presidente o del CDA.

8. Esercita la funzione disciplinare sul personale tecnico-amministrativo.

Art. 10 – Il Nucleo di valutazione

1. L'Accademia adotta un sistema di valutazione interna della attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa in conformità con le norme ministeriali vigenti.

2. Le funzioni di valutazione di cui sopra sono svolte da un organo collegiale denominato Nucleo di Valutazione nominato dal Direttore, sentito il consiglio accademico.

3. L'Accademia assicura al Nucleo di Valutazione il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

4. Al fine di garantire un adeguato rilievo statistico l'Accademia monitora annualmente i dati relativi alle iscrizioni e carriere degli studenti e all'inserimento professionale dei diplomati. Somministra agli studenti questionari di valutazione dei singoli insegnamenti, delle attività integrative e dei servizi generali e della didattica. Somministra questionari di valutazione della preparazione degli studenti alle aziende convenzionate.

5. Il Nucleo di Valutazione è composto da 3 membri di comprovata esperienza professionale.

Art. 11 – Il Collegio dei professori

1. Il Collegio dei professori è composto dal Direttore che lo presiede e da tutti i docenti in servizio presso l'Accademia.

2. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico.

3. Elege i suoi rappresentanti per il Consiglio Accademico.

Art. 12 – La Consulta degli studenti

1. La consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre. Fanno parte inoltre della consulta i due studenti eletti che partecipano alle sedute del Consiglio Accademico e il rappresentante che partecipa a quelle del Consiglio di Amministrazione.

2. La Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

3. La Consulta degli studenti può chiedere che nelle riunioni del Consiglio Accademico vengano inseriti all'ordine del giorno gli argomenti da essa segnalati.

4. Le modalità di funzionamento della Consulta degli studenti sono stabilite dalla Consulta stessa.

Art.13 – L'Autonomia regolamentare dell'Accademia

1. In conformità ai principi di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile sanciti dalla Legge del 21 dicembre 1999 n. 508 e successivi provvedimenti legislativi, l'Accademia detta norme di organizzazione e di funzionamento con i seguenti regolamenti:

a. Statuto d'autonomia dell'Accademia;

b. Regolamento Didattico Generale;

2. Lo Statuto è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Regolamento didattico è approvato dal Consiglio Accademico e va ratificato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 – Il Regolamento didattico Generale dell'Accademia.

Gli ordinamenti didattici, il piano formativo delle attività didattiche e le connesse attività di ricerca e produzione artistica sono normate dal Regolamento didattico, redatto ai sensi del D. P. R. 08/07/2005 n. 212, approvato dal Consiglio Accademico e adottato con Atto Direttoriale del Direttore.

Articolo 15 – La Biblioteca.

1. La Biblioteca costituisce uno strumento didattico indispensabile alla formazione culturale degli studenti dell'Accademia; essa si pone altresì al servizio dei docenti e degli studiosi e può essere consultata da esterni. La Biblioteca raccoglie e conserva il patrimonio librario, emeroteico, audiovisivo e multimediale in possesso dell'Accademia; patrimonio che viene accresciuto e aggiornato per esigenze didattiche e di ricerca, secondo i criteri d'indirizzo stabiliti dal Direttore.



La biblioteca aderisce al circuito delle biblioteche della Regione Marche.

2. L'organizzazione, la gestione e le modalità di funzionamento della Biblioteca sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti.

Articolo 16 – Pubblicità delle deliberazioni.

1. Tutte le deliberazioni relative alle attività degli organi previsti dal presente Statuto debbono essere rese note nell'area riservata del sito internet istituzionale.

2. Lo Statuto e i Regolamenti, il Calendario dell'Anno Accademico e il relativo orario, tutte le loro eventuali modifiche, nonché le iniziative culturali dell'Accademia devono essere accessibili a chiunque ne faccia richiesta e sono resi noti mediante pubblicazione nell'area riservata del sito internet istituzionale ed eventuali altri mezzi a ciò idonei.

Art. 17 – Norme per il reclutamento.

Gli incarichi di insegnamento sono attribuiti annualmente mediante bando, salvo deroghe stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Accademia che può assegnare incarichi anche triennali, mediante contratto di diritto privato e previa valutazione dei titoli degli aventi diritto. Il Consiglio di amministrazione, per conferire gli insegnamenti, attiva procedure di valutazione comparativa attraverso Bando pubblico. I Bandi saranno resi noti mediante affissione all'Albo accademico e pubblicazione sul sito internet dell'Accademia.

Art. 18 – Norme di reclutamento.

Le domande di partecipazione al bando pubblico di valutazione comparativa, corredate di curriculum vitae, di elenchi dei titoli e/o pubblicazioni e di tutti i documenti richiesti dai bandi, vanno indirizzate al Direttore Didattico dell'Accademia.

La valutazione comparativa degli aspiranti agli incarichi di insegnamento che partecipino al bando pubblico sarà effettuata da specifiche commissioni giudicatrici nominate dal Direttore. Il conferimento dell'incarico di insegnamento spetta comunque al Consiglio di Amministrazione.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 01/07/2019,

Approvato dal Consiglio Accademico il 12/07/2019,

Emanato con Atto Direttoriale n. 26 del 09/09/2019.